

**A PROPOSITO DELLA TUTELA MULTILIVELLO DEI DIRITTI FONDAMENTALI
NEL SISTEMA GIURISDIZIONALE EUROPEO: IL DINIEGO DELLA CARTA DI SOGGIORNO
OPPOSTO AL CONIUGE NON CONVIVENTE DI UN CITTADINO DELL'UNIONE**

WILLIAM CHIAROMONTE¹

All'origine della sentenza in commento² vi è l'impugnazione, promossa da una cittadina russa, coniugata con un italiano, del decreto n. 59 del 2009 emesso dal Questore della provincia di Novara, che aveva rigettato la richiesta di rilascio, a vantaggio della ricorrente, della "carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea". La motivazione di tale diniego si fondava sull'esito negativo della verifica effettuata sulla effettiva convivenza tra i due coniugi. Dai rilievi processuali era emerso come realmente la convivenza tra i coniugi avesse subito, nel corso degli anni di matrimonio, più interruzioni: dopo circa due anni e mezzo dalle nozze, difatti, l'uomo era entrato in una comunità terapeutica allo scopo di disintossicarsi dalla dipendenza da sostanze stupefacenti, e ciò aveva comportato una prima interruzione della convivenza. A seguito della volontaria sospensione del percorso riabilitativo, l'uomo aveva fatto rientro nella casa coniugale. L'effettiva convivenza si era tuttavia nuovamente interrotta nel momento in cui l'uomo era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, dopo essere stato denunciato dalla moglie per reati concernenti maltrattamenti fisici e violenza sessuale. Se quindi il dato dell'interruzione della convivenza tra i due poteva considerarsi inconfutabile - ed è proprio su tale rilievo che si fonda il diniego della carta di soggiorno -, altrettanto non poteva dirsi con riferimento all'*affectio coniugalis*, "intesa - per esprimerci con le parole del giudice - come il legame emotivo che unisce due persone le quali si scelgono come compagni e intendono prendersi reciprocamente cura l'uno dell'altro anche di fronte alle avversità e alle fragilità della vita": ambo i coniugi infatti, come dimostrato dalle risultanze istruttorie, continuavano a manifestare tale sentimento.

L'art. 10 del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, che ha dato attuazione nell'ordinamento italiano alla Direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, dispone che al familiare del cittadino dell'Unione non avente la cittadinanza di uno Stato membro possa essere rilasciata dalla Questura

¹ Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro nell'Università di Firenze.

² Tribunale di Novara, 1° marzo 2010, R.G. 926/2009.

territorialmente competente, decorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, una carta di soggiorno valida cinque anni dalla data del rilascio. Ai sensi dell'art. 2 del medesimo d.lgs., per "familiare" del cittadino dell'Unione deve intendersi, fra gli altri, il coniuge, senza che sia specificato alcunché in ordine al requisito della necessaria convivenza³. Il Questore, tuttavia, aveva ricavato in via interpretativa tale requisito aggiuntivo dall'art. 19, comma 2, lettera c, del T.U. sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), che fa riferimento, in tema di divieti di espulsione o di respingimento, agli "stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana".

Il giudice investito della questione non si limita, tuttavia, a considerare il dato normativo interno appena ricordato, ma correttamente ritiene di doverlo esaminare alla luce dei principi e dei diritti affermati dalla Cedu, da un lato, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, dall'altro, nell'ottica di assicurare la "massima espansione delle tutele" offerte dal sistema europeo multilivello in materia di diritti fondamentali⁴. Il caso in esame, in altre parole, è efficacemente inquadrato nel contesto della *judicial globalization*⁵ in materia di tutela dei diritti dell'uomo, e cioè di quel sistema integrato di rimedi giurisdizionali posto a protezione dei diritti fondamentali che include il livello internazionale, rappresentato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, il livello sovranazionale, rappresentato dalla Corte di giustizia (con particolare riguardo al ruolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), ed infine il livello nazionale, rappresentato dalle Corti supreme e dai giudici ordinari⁶.

Per quanto concerne la compenetrazione delle tutele offerte dalle disposizioni costituzionali e della Cedu, rese diritto vivente dai giudici di Strasburgo, il giudice, sulla scorta della più recente giurisprudenza di legittimità in materia, sposa la tesi secondo la quale l'integrazione del parametro costituzionale rappresentato dall'art. 117, primo comma, Cost., costituito dal vincolo al rispetto degli obblighi internazionali, deve necessariamente comportare "un *plus* di tutela per tutto il sistema

³ Analogamente dispone l'art. 2, secondo comma, della Direttiva 2004/38/CE.

⁴ Come è noto, si deve ad Ingolf Pernice la paternità dell'espressione *multilevel constitutionalism*, declinata in *multilevel protection* ed ampiamente utilizzata per descrivere la tutela attuata a livello europeo su più piani, in modo particolare per quanto attiene alla protezione dei diritti fondamentali (I. PERNICE, *Multilevel Constitutionalism in the European Union*, in *European Law Review*, 2002, 511 ss.; da ultimo, ID., *The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action*, in *The Columbia Journal of European Law*, 2009, 15, 349 ss.).

⁵ S. DOUGLAS-SCOTT, *A Tale of Two Courts: Luxembourg, Strasbourg and the Growing European Human Rights Acquis*, in *Common Market Law Review*, 2006, 639.

⁶ V. PICCONE, *L' "internazionalizzazione" dei diritti umani*, in G. BRONZINI, F. GUARRIELLO, V. PICCONE (a cura di), *Le scommesse dell'Europa. Diritti. Istituzioni. Politiche*, Ediesse, Roma, 2009, 22.

dei diritti fondamentali”⁷. Il rispetto degli obblighi internazionali, in altre parole, non può mai costituire occasione per diminuire le tutele offerte dall’ordinamento interno (non potendo conseguentemente consistere l’integrazione dell’art. 117, primo comma, Cost. in una sovraordinazione gerarchica della norme della Cedu in sé e per sé - e quindi prescindendo dalla loro funzione di fonti interposte - sulle leggi ordinarie e sulla Carta costituzionale), ma deve anzi costituire uno strumento per ampliarle, mirando in tal modo alla massima espansione delle stesse. Tale risultato è raggiungibile attraverso una combinazione virtuosa tra gli obblighi che gravano sul legislatore nazionale (di adeguarsi ai principi posti dalla Cedu, nella lettura datane dalla Corte europea), sul giudice nazionale (di dare alle norme interne un’interpretazione conforme ai precetti convenzionali) e, da ultimo, sulla Corte costituzionale (di non consentire, nel caso in cui sia impossibile ricorrere ad un’interpretazione adeguatrice, che continui ad avere efficacia nell’ordinamento interno una disposizione di cui sia stato acclarato il *deficit* di tutela riguardo ad un diritto fondamentale). In questa prospettiva, non si può fare a meno di sottolineare che l’adesione dell’Unione alla Cedu (art. 6, secondo comma, TUE) - pur non essendo noti al momento i tempi, né tantomeno i termini della stessa - rinforzerà certamente la protezione dei diritti fondamentali, “sottomettendo il sistema giuridico dell’Unione europea ad un controllo esterno ed indipendente”⁸; i diritti fondamentali non sono più solamente richiamati, bensì possono essere direttamente applicati proprio in virtù dell’adesione formale dell’Unione alla Cedu⁹.

Il giudice piemontese sottolinea che i diritti fondamentali affermati dalla Cedu, attualizzati dalla giurisprudenza dei giudici di Strasburgo e quindi entrati a far parte delle tradizioni

⁷ Così Corte costituzionale, 4 dicembre 2009, n. 317, in *Rivista di diritto internazionale*, 2010, 1, 180 ss.; nello stesso senso Corte costituzionale 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349, rispettivamente in *Giustizia civile*, 2007, 11, 2333 ss. e 2331 ss.

⁸ F. TULKENS, *L’adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Domande e risposte*, in G. BRONZINI, F. GUARRIELLO, V. PICCONE (a cura di), *Le scommesse dell’Europa. Diritti. Istituzioni. Politiche*, Ediesse, Roma, 2009, 56.

⁹ Il procedimento per giungere all’adesione, configurata dall’art. 6, secondo comma, TUE come un vero e proprio obbligo di risultato, è delineato dall’art. 218 TFUE: la Commissione ha già approvato lo scorso 17 marzo una raccomandazione sulla nomina del negoziatore e sulle direttive negoziali, attualmente all’esame del Consiglio. Il negoziatore dovrà trattare con le 47 Alte Parti Contraenti della Cedu un accordo di adesione, e quindi presenterà la bozza di accordo al Consiglio, che ne autorizzerà la sottoscrizione e lo concluderà (con voto all’unanimità), previo consenso del Parlamento europeo. Una volta che sarà stato firmato l’accordo di adesione, questo dovrà essere oggetto di ratifica da parte di tutte e 47 le parti contraenti (per gli Stati membri dell’Unione, la ratifica dovrà comprendere anche l’approvazione dell’accordo ai sensi dell’art. 218, comma 8, TFUE). Sulle molteplici questioni connesse all’adesione alla Convenzione (una su tutte: se l’Unione debba o meno aderire anche ai Protocolli addizionali, che non sono espressamente menzionati dall’art. 6 TUE) si veda L. DE MATTEIS, *L’adesione dell’UE alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo: il dibattito in corso*, in Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa, <http://www.europeanrights.eu>, 13.5.2010 (consultato il 17.6.2010).

costituzionali dei singoli Stati membri dell'Unione, sono oggi riconosciuti come principi fondanti dell'Unione mediante il recepimento degli stessi nella Carta di Nizza¹⁰. Tale documento offre una nuova base costituzionale ai diritti fondamentali, i quali, in ragione del loro inserimento formale nel diritto primario dell'Unione, diventano norme giuridiche utilizzabili nel ragionamento giudiziale e sono direttamente applicabili sia dai giudici dell'Unione che da quelli interni¹¹. Difatti, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che ha conferito alla Carta, *ex art. 6*, primo comma, TUE, "lo stesso valore giuridico dei trattati", si può dire che è stato portato a compimento il processo di "comunitarizzazione" (*rectius*: "unionizzazione") dei diritti fondamentali, che già avevano trovato protezione anche per il tramite della giurisprudenza della Corte di Strasburgo¹². In sostanza, l'entrata in vigore della Carta, quale fonte di diritto primario dell'Unione dalla natura obbligatoria e vincolante, non inaugura *ex novo*, bensì non fa altro che sancire questo percorso di "unionizzazione" dei diritti dell'uomo¹³.

Ne consegue che, nel caso in cui (come in quello di specie) il giudice nazionale si trovi di fronte ad una normativa nazionale potenzialmente confliggente con uno dei diritti fondamentali affermati dalla Cedu, questi dovrà, ove possibile, adottare un'interpretazione della disposizione interna conforme ai principi dell'Unione. Qualora questa strada non sia praticabile, il giudice potrà sollevare la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 117 Cost., argomentando anche sulla base della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ovvero, come di recente affermato dalla Corte di giustizia¹⁴, potrà disapplicare la normativa statale che viola un diritto

¹⁰ Sul rapporto tra la Cedu ed il diritto dell'Unione si veda, di recente, J. CALLEWAERT, *The European Convention on Human Rights and European Union Law: A Long Way to Harmony*, in *European Human Right Law Review*, 2009, 6, 768 ss.

¹¹ B. CARUSO, *I diritti sociali fondamentali dopo il Trattato di Lisbona (tanto tuonò che piovve)*, Working Paper C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".int n. 81/2010, 22. Secondo E. FALLETTI, *Carta di Nizza (Carta europea dei diritti fondamentali)*, in *Digesto delle discipline privatistiche – Sez. civile, Aggiornamento IV*, Utet, Torino, 2009, 73 ss., la Carta rappresenta "l'apice della protezione multilivello dei diritti fondamentali", dal momento che la sua entrata in vigore ne consente l'applicazione da parte dei giudici europei di vertice, quali la Corte di giustizia e la Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché delle giurisdizioni nazionali, tanto di legittimità, quanto di merito.

¹² Il primo richiamo esplicito della Corte di giustizia all'art. 6 del TUE è rinvenibile nella sentenza *Küçükdeveci*, causa C-555/07, 19 gennaio 2010, punto 22.

¹³ Sul sistema di tutela dei diritti fondamentali dopo l'incorporazione della Carta di Nizza nel Trattato di Lisbona si veda G. BRONZINI, *I diritti fondamentali nell'ordinamento integrato e il ruolo della Corte di giustizia*, in *Rivista critica di diritto del lavoro*, 2009, 4, 863 ss. Il passaggio della Carta da uno statuto giuridico debole dei diritti fondamentali ad uno forte è potenzialmente destinato ad avere delle conseguenze sul piano non solo del riconoscimento, ma anche dell'affermazione dei diritti fondamentali: cfr. B. CARUSO, *I diritti sociali nello spazio sociale sovranazionale e nazionale: indifferenza, conflitto o integrazione (Prime riflessioni a ridosso dei casi Laval e Viking)*, in *Rassegna di diritto pubblico europeo*, 2008, 2, 11 ss.

¹⁴ Corte di giustizia, *Küçükdeveci*, cit.

fondamentale di matrice europea, ferma restando la facoltà, prima di procedere alla disapplicazione della disposizione normativa interna, di sottoporre *ex art. 267*, secondo comma, TFUE, alla Corte una questione pregiudiziale sull'interpretazione del principio quale recepito dalla Carta di Nizza, argomentando ancora una volta anche sulla base della giurisprudenza di Strasburgo.

Il giudice piemontese, in sostanza, si accoda a quanti sostengono l'esistenza, nel campo dei diritti fondamentali, di un "diritto eurounitario": quegli stessi principi che ora sono cristallizzati nella Carta dei diritti fondamentali erano in qualche modo già parte del diritto dell'Unione, in quanto vivevano nella giurisprudenza della Cedu (e, per il suo tramite, erano stati introiettati nelle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri dell'Unione) ed erano già riconosciuti come principi fondanti dell'Unione.

Alla luce di tale quadro d'insieme, il giudice *de quo* ritiene necessario in primo luogo inquadrare il caso in esame alla luce di un'interpretazione "convenzionalmente compatibile" del diritto nazionale, assicurando il più alto livello di tutela ai diritti fondamentali. In particolare, il principio che rileva nel caso di specie è quello del rispetto della vita privata e della vita familiare, sancito dall'art. 8 della Cedu (e ripreso pressoché testualmente dall'art. 7 della Carta di Nizza), in forza del quale gli Stati membri sono tenuti, tra le altre cose, ad approntare idonee misure di tutela nei confronti degli abusi e delle violenze che possono verificarsi all'interno dell'ambiente familiare¹⁵. Di conseguenza, l'ordinamento interno fornisce il coniuge (sia esso italiano o straniero soggiornante nel territorio italiano, stante la formulazione dell'art. 7, il quale fa genericamente riferimento ad "ogni persona") di adeguati strumenti di reazione nei confronti degli eventuali abusi familiari commessi in suo danno dal proprio consorte, che possono concretarsi (come nel caso *sub iudice*) in una misura cautelare che comporti, di fatto, l'interruzione della convivenza coniugale, senza che tuttavia ciò necessariamente implichi l'estinzione giuridica del rapporto coniugale.

L'interpretazione dell'art. 10 del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, adottata dalla Questura, invece, in base alla quale il venir meno della convivenza tra i coniugi comporterebbe l'estinzione del diritto del coniuge straniero di soggiornare legittimamente nello Stato, costituisce una discriminazione in danno della cittadina straniera, con conseguente abbassamento del livello di tutela ad essa riconosciuto, dal momento che la pone di fronte alla scomoda alternativa di dover subire gli abusi familiari senza reagire, ovvero di reagire, interrompendo la convivenza e correndo, conseguentemente, il rischio di essere allontanata dallo Stato.

¹⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo, causa 8227/04, *E. S. e altri c. Slovacchia*, 15 settembre 2009, in <http://www.echr.coe.int>, spec. punti 25-27.

Secondo il giudice si rende, pertanto, necessario comporre la controversia percorrendo una diversa via che, per il tramite di un'interpretazione "costituzionalmente e convenzionalmente conforme" della norma nazionale, garantisca alla ricorrente il livello più alto di tutela offerto dal sistema multilivello di tutela dei diritti fondamentali, e che quindi le riconosca il diritto di reagire agli abusi familiari, senza per ciò solo dover accettare il rischio di essere allontanata dallo Stato. La medesima *ratio* fondativa del ragionamento giudiziale può essere rinvenuta anche nell'art. 53 della Carta di Nizza, "che rende operativo ed esplicito il principio della prevalenza della migliore tutela dei diritti nell'ordinamento multilivello"¹⁶: esso prevede, difatti, che tra diritto interno, diritto di fonte convenzionale e diritto dell'Unione, anche alla luce della Carta, debba prevalere necessariamente la disposizione più protettiva in materia di tutela dei diritti fondamentali. Si tratta di favorire da un lato "un'osmosi tra i diversi cataloghi dei diritti", e dall'altro di "salvaguardare la protezione più approfondita che un valore può avere in uno strumento diverso dalla Carta e dunque il pluralismo nella tutela dei diritti fondamentali in Europa"¹⁷.

Il giudice adito si premura altresì di chiarire che una tale interpretazione non estende l'ambito applicativo della Carta di Nizza, individuato dall'art. 51 della stessa, e più in generale del diritto dell'Unione, al di là delle materie di competenza di quest'ultima: la *sedes materiae* di riferimento è, difatti, facilmente individuabile in normative di origine europea (oltre alla già citata Direttiva 2004/38/CE, la Direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare, che hanno trovato rispettivamente accoglimento nel nostro ordinamento con il d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, ed il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5). Va, peraltro, rilevato che secondo alcuni non sarebbe possibile escludere che la Carta sia priva di significato anche con riferimento a questioni pacificamente interne, dal momento che l'affermazione teorica di limiti di competenza delle istituzioni europee non sarebbe comunque in grado di frenare la vocazione promozionale dei diritti fondamentali proclamati dalla Carta di Nizza: "una Corte, quale è la Corte di giustizia, che aspira ad interpretare il ruolo tipico delle Corti costituzionali, tradirebbe se stessa se invece che favorire la promozione dei diritti fondamentali si opponesse ad essi in nome del rispetto del riparto delle competenze"¹⁸.

L'interpretazione adottata dal giudice *de quo*, inoltre, non introduce nell'ordinamento interno obblighi che la Carta ed il diritto dell'Unione non contemplano, quando non addirittura

¹⁶ B. CARUSO, *I diritti sociali fondamentali dopo il Trattato di Lisbona*, cit., 10-11.

¹⁷ R. CONTI, *Art. 53. Livello di protezione*, in G. BISOGNI, G. BRONZINI, V. PICCONE (a cura di), *La Carta dei Diritti dell'Unione europea. Casi e materiali*, Chimienti, Taranto, 2009, 641.

¹⁸ M. CARTABIA, *I diritti fondamentali e la cittadinanza dell'Unione*, in F. BASSANINI, G. TIBERI (a cura di), *Le nuove istituzioni europee. Commento al Trattato di Lisbona*, Il Mulino, Bologna, 2008, 100; G. BRONZINI, *I diritti fondamentali nell'ordinamento integrato*, cit., 876.

escludono, dal momento che è stato proprio il legislatore nazionale ad aver introdotto, con il summenzionato d.lgs. 30 del 2007, il diritto di ingresso e di soggiorno per il coniuge del cittadino dell'Unione.

Allo scopo di assicurare “il più ampio livello di tutela”, il giudice interpreta quindi la nozione di “coniuge”, utile allo scopo di ottenere la carta di soggiorno per i familiari dei cittadini dell'Unione, non ritenendo essenziale il requisito della convivenza. Per giungere a tale conclusione, l'argomentazione analogica prende in considerazione anche il disposto di cui all'art. 12, secondo comma, del decreto n. 30 del 2007. Tale norma esclude che il divorzio e l'annullamento del matrimonio possano comportare la perdita del diritto di soggiorno del coniuge del cittadino dell'Unione, nel caso in cui quest'ultimo risulti essere parte offesa in un procedimento penale per reati contro la persona commessi nell'ambito familiare. Stando all'*iter* argomentativo seguito dal giudice, a maggior ragione non sarebbe ragionevole che il tentativo di recuperare il proprio rapporto coniugale compiuto dalla persona offesa comportasse la perdita del diritto di soggiorno. In sostanza, si ritiene che integri gli estremi di un'irragionevole disparità di trattamento la circostanza di subordinare la concessione della carta di soggiorno al requisito della effettiva convivenza tra i coniugi, dovendosi viceversa dare prevalenza alla persistenza dell'*affectio coniugalis*. Per tali motivi, e sulla base del dato normativo di riferimento, il giudice investito della questione accoglie il ricorso della cittadina russa ed annulla il decreto di rigetto della richiesta di rilascio della carta di soggiorno emesso dal Questore di Novara.

La sentenza in commento offre l'occasione per svolgere alcune brevi riflessioni sul ruolo della tutela multilivello dei diritti fondamentali nel sistema giurisdizionale europeo, e più in particolare sul rapporto intercorrente tra garanzia sovranazionale ed interna dei diritti fondamentali. Tale prospettiva, come si è visto, va assumendo un rilievo crescente, non da ultimo a motivo dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ed in modo particolare per effetto da un lato della formale (prossima) adesione dell'Unione alla Cedu, e dall'altro dell'ingresso dei diritti contenuti nella Carta di Nizza nell'alveo del diritto primario dell'Unione. La primazia del diritto sovranazionale sul diritto interno si va sempre più configurando come funzionale ad assicurare - per utilizzare le parole del giudice *de quo* - “il più ampio livello di tutela” dei diritti fondamentali, considerato anche quanto previsto dall'art. 53 della Carta di Nizza. Per conseguire tale scopo, “i rapporti tra le Corti di cui si compone l'ordinamento multilivello” sono destinati ad intensificare le

“relazioni di reciproca considerazione, riconoscimento e cooperazione”¹⁹, come efficacemente dimostra anche la sentenza in commento.

E' ancora una volta la metafora linguistica del dialogo tra le Corti²⁰ che meglio di altre può essere utilizzata per descrivere questa volontà di “alimentarsi a vicenda nel comune obiettivo di operare, a diversi livelli, a garanzia dei diritti fondamentali della persona”²¹. Come è stato opportunamente osservato, “nell’auspicare l’avanzamento del processo di integrazione, sempre più occorre valorizzare questo contatto dialettico tra le corti ed interpretarlo come un elemento fondante della pur incompiuta democrazia europea”²².

¹⁹ B. CARUSO, *Op. ult. cit.*, 15.

²⁰ V. per tutti S. SCIARRA (a cura di), *Labour Law in the Courts. National Judges and the European Court of Justice*, Oxford, Hart Publishing, 2001.

²¹ Così F. IPPOLITO, *I giudici e le carte dei diritti. Le nuove sfide del costituzionalismo*, in G. BRONZINI, V. PICCONE (a cura di), *La Carta e le Corti. I diritti fondamentali nella giurisprudenza europea multilivello*, Chimienti, Taranto, 2007, 11.

²² S. SCIARRA, *Diritti fondamentali, principi generali di diritto europeo: alcuni esempi nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia europea*, in G. BRONZINI, V. PICCONE (a cura di), *La Carta e le Corti*, cit., 104.